

# TI\_GERICHTE 90.2002.145 vom 11. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2002.145](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2002.145)

FR: TI\_GERICHTE 90.2002.145 du 11 octobre 2002

IT: TI\_GERICHTE 90.2002.145 del 11 ottobre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 15

gennaio ed il 13 febbraio 2001, l'insorgente è indubitabilmente venuta a conoscenza dell'esistenza della variante ben prima del 25 aprile 2002. Lo conferma la circostanza che, prima di iniziare la procedura di rilascio della licenza edilizia, il municipio di \_\_\_\_\_ aveva introdotto dinanzi al Tribunale delle espropriazioni la domanda di approvazione dei progetti volti alla chiusura di via \_\_\_\_\_, informando il Tribunale che esso aveva "eseguito una variante del piano regolatore di poco conto, con la quale il tratto stradale interessato dall'intervento è stato declassato da strada collettrice a strada agricola" e producendo un estratto del piano viario "modificato" (cfr. istanza di pubblicazione dei progetti 21 marzo 2001 formulata dal municipio di Vezia al Tribunale delle espropriazioni). All'udienza tenutasi il 21 giugno 2001, presenti i rappresentanti della ricorrente ed il loro legale, le autorità di \_\_\_\_\_ avevano poi dichiarato di ritirare la domanda, "in considerazione del fatto che la strada \_\_\_\_\_ è una strada agricola" e, pertanto, all'approvazione dei progetti non ritornava applicabile la Lstr (cfr. il relativo verbale). La ricorrente ha pertanto preso conoscenza della situazione pianificatoria determinante al più tardi a quella data, se non già a quella in cui ha, rispettivamente avrebbe dovuto consultare gli atti pubblicati in quella procedura; essa avrebbe di conseguenza potuto rendersi conto dell'esistenza della modifica del piano del traffico, adottata ed approvata secondo la procedura della variante di poco conto, già a quel momento e contestarla subito dopo dinanzi al Consiglio di Stato. L'assenza di intimazione personale di una decisione al suo destinatario non solleva difatti quest'ultimo dall'obbligo di impugnarla tempestivamente, una volta che ne è venuto a conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1998 n. 13 consid. 2.4. con rinvii). E' quindi a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame 14 maggio 2002 rivolto contro la variante di poco conto in oggetto. 3. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.